

Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 58.

Tasse sulle concessioni regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 e successive modificazioni, sono aumentati a decorrere dall'1 gennaio 1990 del 20%.

2. Gli importi derivanti dagli aumenti suddetti sono arrotondati alle 1.000 lire superiori a eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa e del contributo.

Art. 2

1. L'importo della tassa previsto dal secondo comma dell'art. 36 della legge 22 ottobre 1982, n. 50 e successive modificazioni, è determinato, a decorrere dall'1 gennaio 1990, in lire 115.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 dicembre 1989

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 58

- La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Umberto Carraro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 settembre 1989, n. 51/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 ottobre 1989, dove ha acquisito il n. 521 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla commissione consiliare 1^a in data 6 ottobre 1989;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 novembre 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giacomo Pontarollo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 novembre 1989, n. 5047;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 novembre 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 18 dicembre 1989, n. 14814/22705, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 58

- Dall'1 gennaio 1990, gli importi delle tasse, soprattasse e contributi previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 e successive modificazioni, sono aumentati del 20% (art. 1, comma 1, l.r. n. 58/1989).
- Dall'1 gennaio 1990, l'importo della tassa previsto dal secondo comma dell'art. 36 della legge 22 ottobre 1982, n. 50 e successive modificazioni, è determinato in lire 115.000 (art. 2, l.r. n. 58/1989).

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.